

## **BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE ERGA**

### **ART. 1**

#### **DENOMINAZIONE -NATURA - SEDE - DURATA**

- 1.1. Su iniziativa della Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (di seguito anche “Università Bocconi”), della Scuola Normale Superiore di Pisa (di seguito anche “Scuola Normale”) e dell’Avv. Paolo Fresco è costituita una fondazione denominata “ERGA - Economia, Ricerca e Gestione per le Arti e la Cultura” (di seguito “Fondazione”).
- 1.2. La Fondazione potrà far uso delle seguenti denominazioni abbreviate: “ERGA”; “Fondazione ERGA”; “ERGA Foundation”.
- 1.3. La Fondazione è costituita ai sensi dell’art. 14 e ss. del codice civile e non ha scopo di lucro.
- 1.4. La Fondazione ha sede in Milano, nella Via Sarfatti n. 25, e può istituire sedi e uffici distaccati, in Italia ed all’estero.
- 1.5. La Fondazione ha durata illimitata.

### **ART. 2**

#### **SCOPI**

- 2.1. Gli scopi della Fondazione sono i seguenti:
  - a. conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (musei, siti archeologici, paesaggi culturali);
  - b. valorizzazione territoriale e delle città d’arte;
  - c. valorizzazione dei mercati dell’arte (mediante lo svolgimento di attività di analisi e regolazione);
  - d. valorizzazione delle industrie culturali (editoria, multimedia, cinema e televisione, radio e discografia) nelle loro relazioni con la valorizzazione del patrimonio culturale;
  - e. supporto all’Università Bocconi ed alla Scuola Normale nelle rispettive attività didattiche e formative comuni a differenti livelli di avanzamento;
  - f. contribuire a creare, raccogliere e diffondere best practices di collaborazione tra il sistema delle imprese, le istituzioni culturali, le industrie culturali, i territori ed il sistema di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.
- 2.2. La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità. Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto sono utilizzati interamente per consentire alla Fondazione il perse-



guimento dei propri scopi.

2.3. La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.

2.4. I metodi, gli strumenti di ricerca e le competenze sollecitate, richieste e utilizzate dalla Fondazione rispondono all'esigenza di integrare le dimensioni analitiche tradizionali delle facoltà economiche (ad es. economia aziendale, economia politica, economia pubblica, finanza, diritto, sociologia, storia), in possesso della Università Bocconi, con le competenze storico-umanistiche e scientifiche (ad es. archeologiche, storico-artistiche, storiche e museografiche), in possesso della Scuola Normale, necessarie al buon completamento dei diversi progetti. I progetti attivati dovranno quindi rispondere a criteri di ibridazione disciplinare o di specializzazione in funzione dell'obiettivo e della fase di sviluppo dei progetti stessi.

2.5. La Fondazione opera valorizzando le competenze presenti nella Università Bocconi e nella Scuola Normale incrementandole nel tempo attraverso la partecipazione e il contributo di diversi centri di eccellenza nazionali ed internazionali. A tal fine, la Fondazione può affidare anche ai predetti atenei parte delle proprie attività nonché specifici studi e consulenze.

2.6. La Fondazione ambisce a garantire il più alto livello qualitativo su scala nazionale ed internazionale per le attività gestite e promosse ed a predisporre gli strumenti idonei a conseguire tale garanzia.

### ART. 3

#### ATTIVITÀ

3.1. Le attività che la Fondazione può svolgere per il conseguimento dei propri scopi sono le seguenti:

- a. promuovere e realizzare attività di ricerca, di comunicazione e promozione;
- b. sviluppare ricerche e progetti su commessa di terzi oppure, indipendentemente da una commessa esterna, nei limiti degli stanziamenti approvati dal bilancio preventivo della Fondazione;
- c. accogliere progetti di ricerca provenienti da ricercatori di altre istituzioni universitarie, artistiche o editoriali, anche attraverso programmi di fellowship e scambi;
- d. svolgere attività di progettazione culturale e di gestione di istituzioni culturali;
- e. promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché ogni iniziativa ed evento idoneo a



favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori pubblici e privati dei settori d'interesse della Fondazione e il pubblico;

- f. erogare premi e borse di studio secondo principi e modalità da determinarsi con apposito regolamento;
- g. promuovere e supportare l'organizzazione di attività di formazione, corsi e seminari attinenti ai settori d'interesse della Fondazione svolti dalla Università Bocconi e dalla Scuola Normale.

3.2. La Fondazione può altresì svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e di servizio strumentali e connesse a quelle sopra indicate, ivi comprese le seguenti:

- a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, con soggetti pubblici o privati, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c. costituire e partecipare a società, consorzi, associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

3.3. La Fondazione può svolgere le proprie attività sia direttamente che avvalendosi dei propri membri e di terzi.

3.4. Tutti i progetti e le attività della Fondazione possono essere approvati e realizzati solo previa verifica delle rispettive ed adeguate coperture finanziarie.

#### ART. 4

#### PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della Fondazione è composto dai seguenti elementi:

- a. fondo di dotazione iniziale costituito dal patrimonio derivante dall'estinzione del "Comitato ASK" già costituito in data 18 febbraio 2004 dalla Università Bocconi, dalla Scuola Normale e dall'Avv. Paolo Fresco, nonché dagli altri beni mobili e immobili conferiti dai Fondatori istituzionali e dal Fondatore come risultanti dall'atto costitutivo;
- b. contributi, donazioni e lasciti corrisposti da tutti i Fondatori e dai Partecipanti nella misura che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- c. contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche

e private, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di destinare ad incremento del patrimonio;

- d. contributi dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti pubblici, anche locali, espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
- e. somme derivanti dai redditi e dalle attività della Fondazione e che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- f. fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2. Il patrimonio è indivisibile ed è vincolato al perseguimento degli scopi statutari; pertanto, e fermo restando quanto previsto al successivo art. 19, nessuno dei Fondatori e i Partecipanti può chiedere la restituzione di quanto conferito al patrimonio o al fondo di gestione di cui al successivo art. 5 in caso di perdita della propria qualifica per qualsiasi motivo e causa, ivi comprese quelle di decadenza e rinuncia disciplinate al successivo art. 9.

4.3. Il Consiglio di Amministrazione può utilizzare il patrimonio, con esclusione del fondo di dotazione iniziale, per la copertura delle spese di gestione solo a fronte di motivate esigenze straordinarie e temporanee.

#### ART. 5

##### FONDO DI GESTIONE

- 5.1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Fondazione dispone:
- a. di ogni provento, contributo, donazione o lascito che perverranno a qualsiasi titolo dai Fondatori istituzionali, dal Fondatore, dai Partecipanti e da terzi e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  - b. dei proventi derivanti dalla gestione del patrimonio e dallo svolgimento della sua attività e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio;
  - c. dei contributi erogati dallo Stato, da altri enti e/o Amministrazioni pubbliche, italiane ed estere, e non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

#### ART. 6

##### MEMBRI DELLA FONDAZIONE

- 6.1. I membri della Fondazione sono i seguenti:
- a. Fondatori istituzionali;
  - b. Fondatore;
  - c. Partecipanti.

#### ART. 7

##### FONDATORI ISTITUZIONALI E FONDATORE



7.1. Assumono la qualifica di “Fondatori istituzionali” esclusivamente l’Università Bocconi e la Scuola Normale.

7.2. Assume la qualifica di “Fondatore” esclusivamente l’Avv. Paolo Fresco.

7.3. Ai Fondatori istituzionali ed al Fondatore è riconosciuta la facoltà di effettuare il solo conferimento iniziale con esonero da qualsiasi ulteriore contribuzione, ordinaria o straordinaria, annuale o periodica. Tale facoltà si esercita con dichiarazione espressa nell’atto costitutivo.

7.4. I conferimenti iniziali dei Fondatori istituzionali e del Fondatore, siano essi beni immobili, valori mobiliari, somme di denaro ed altro, devono essere eseguiti entro un anno dalla costituzione della Fondazione.

## ART. 8

### PARTECIPANTI

8.1. Assumono la qualifica di “Partecipanti”, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, singole o associate, che, condividendo le finalità della Fondazione, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contribuzioni in denaro, ovvero in attività e/o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Con la cessazione delle contribuzioni, il Consiglio di Amministrazione dichiara la cessazione del soggetto dalla qualifica di Partecipante.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con proprio regolamento, criteri e modalità per il versamento dei contributi da parte dei Partecipanti; può altresì stabilire particolari requisiti ed obblighi per l’ammissione degli stessi.

8.3. Il Consiglio di Amministrazione può altresì stabilire le opportune e differenziate forme di coinvolgimento dei Partecipanti nella verifica delle attività della Fondazione, anche attraverso la creazione di due o più categorie di Partecipanti caratterizzate da un diverso livello quantitativo di contribuzione finanziaria alla Fondazione medesima.

8.4. La qualifica di Partecipante comporta adesione allo Statuto ed a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche se anteriori all’acquisto di tale qualifica.

## ART. 9

### INTRASMISSIBILITÀ - DECADENZA - RINUNZIA

9.1. La qualifica di Fondatore istituzionale, Fondatore e Partecipante non è, in alcun modo, trasmissibile, fermo restando quanto previsto al successivo art. 22.2.

9.2. La qualifica di Fondatore istituzionale, Fondatore e Partecipante si perde per decadenza o per rinunzia.

9.3. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti a



seguito di grave e/o reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, ivi compresi quelli previsti dal regolamento di cui al precedente art. 8.2.. Costituiscono in ogni caso causa di decadenza:

- a. l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti convenuti all'atto della partecipazione;
- b. la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c. il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

9.4. Costituisce altresì causa di decadenza, per le sole persone giuridiche private, l'apertura di procedure concorsuali e/o liquidatorie.

9.5. La rinuncia si esercita mediante comunicazione scritta inviata al Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori dei Conti ed ha effetto decorrente trenta giorni dal suo ricevimento.

## **ART. 10**

### **ORGANI**

10.1. Gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. la Consulta.

10.2. Tutti gli organi della Fondazione, ad eccezione della Consulta, durano in carica quattro esercizi ed i relativi componenti sono confermabili. La cessazione degli organi per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui gli organi medesimi sono stati ricostituiti, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 13.5..

10.3. In ogni caso di loro sostituzione, i componenti degli organi nominati successivamente scadono dalla carica contemporaneamente a quelli nominati inizialmente.

10.4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti spetta l'emolumento stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

10.5. I verbali delle riunioni e le deliberazioni degli organi sono trascritti in appositi libri sottoscritti dai rispettivi Presidenti e dal segretario della riunione. Copia degli stessi devono essere inviati a tutti i Fondatori ed ai Partecipanti.

10.6. I componenti degli organi possono essere motivatamente revocati dal soggetto che li ha nominati e con le identiche procedure.

## **ART. 11**

### **PRESIDENTE**



- 11.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla costituzione del Consiglio stesso in conformità a quanto previsto dai successivi artt. 13 e 14.
- 11.2. Il Presidente:
- a. ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  - b. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Consulta, determinando le materie da trattare nelle riunioni;
  - c. nomina, fra i Vice Presidenti, colui il quale dovrà sostituirlo in ogni caso di assenza o impedimento;
  - d. cura le relazioni esterne, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione;
  - e. sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale;
  - f. cura il buon andamento amministrativo della Fondazione;
  - g. cura l'osservanza dello Statuto;
  - h. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, purché avente ad oggetto atti di ordinaria amministrazione, che dovrà essere sottoposto alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
  - i. svolge le altre attività previste dallo Statuto.
- 11.3. Il Presidente esercita altresì tutte le altre funzioni previste dallo Statuto e le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.4. Il Presidente può rilasciare, anche a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

## ART. 12

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONI

- 12.1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per conseguire lo scopo e garantire l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
- 12.2. In particolare, spetta al Consiglio:
- a. nominare al suo interno i Vice Presidenti, stabilendone le competenze;
  - b. approvare e modificare i regolamenti interni;
  - c. approvare il piano pluriennale ed il piano annuale delle attività della Fondazione;
  - d. su proposta del Direttore Generale, provvedere all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici, assumere personale e stipulare contratti di collaborazione e di consulenza;



- e. approvare tutti i progetti di attività (formativi, di ricerca, editoriali e gestionali) ed individuare e scegliere gli eventuali partners (scientifici ed imprenditoriali);
- f. costituire società, consorzi ed altri enti, ovvero parteciparvi;
- g. nominare i rappresentanti della Fondazione negli organi delle società e degli altri enti partecipati;
- h. accettare le contribuzioni di terzi;
- i. amministrare il patrimonio ed il fondo di gestione della Fondazione, determinando la parte delle entrate e dei redditi da destinare all'incremento del patrimonio stesso;
- j. riferire annualmente alla Consulta in merito alla attività svolta ed alla gestione del patrimonio e dei fondi;
- k. deliberare gli acquisti e la vendita di beni immobili nonché il rilascio di garanzie nell'interesse proprio o di terzi;
- l. modificare il presente Statuto;
- m. svolgere le altre attività previste dallo Statuto.

12.3. Il Consiglio di Amministrazione può esercitare le proprie attribuzioni anche mediante delega conferita ad uno dei suoi componenti e/o al Direttore Generale. Non sono delegabili tutte le funzioni indicate al comma precedente. I delegati possono rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

12.4. Il Consiglio di Amministrazione promuove e realizza le opportune forme di coinvolgimento della Consulta nella verifica delle attività della Fondazione, anche attraverso la richiesta di pareri ed atti di indirizzo.

### ART. 13

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COSTITUZIONE

13.1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- a. il Presidente della Fondazione;
- b. il Rettore *pro tempore* dell'Università Bocconi, oppure un suo delegato;
- c. il Direttore *pro tempore* della Scuola Normale, oppure un suo delegato;
- d. due componenti nominati da ciascun Fondatore istituzionale;
- e. un componente nominato dal Fondatore.

13.2. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto consultivo, assicurando la funzione di segretario della riunione.

13.3. Il diritto di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con A.R. al Presidente della Fondazione in scadenza almeno trenta giorni prima della data all'uopo indicata dal Presidente stesso. Con le medesime





modalità devono essere comunicate la revoca e le dimissioni del componente del Consiglio di Amministrazione ed il nominativo del nuovo componente.

13.4. Nel caso in cui la comunicazione di cui al precedente comma non pervenga entro il termine di trenta giorni dalla richiesta all'uopo fatta dal Presidente, il nuovo componente verrà nominato dagli altri componenti regolarmente nominati del Consiglio di Amministrazione.

13.5. Se nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, questo si riterrà decaduto per intero e, sino alla ricostituzione del nuovo organo, l'ordinaria amministrazione della Fondazione sarà assicurata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

13.6. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'organo, è dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

13.7. La carica di Consigliere di Amministrazione è incompatibile con quella di Direttore Generale e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART. 14

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

14.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi nonché su richiesta scritta e motivata, con indicazione dell'argomento da trattare, di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedita, con qualsiasi idoneo mezzo tecnico purché documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione oppure, in caso di motivata urgenza, almeno tre giorni prima.

14.2. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

14.3. È espressamente consentito ai componenti del Consiglio di Amministrazione di partecipare alle riunioni dell'organo con l'assistenza di altri soggetti in possesso delle competenze utili per l'assunzione delle deliberazioni.

14.4. È ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trovano almeno il Presidente ed il segretario.

14.5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Costituisce condizione per la regolare costituzione dell'organo la presenza del Presidente della Fondazione o del Vice



Presidente Vicario.

14.6. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti in carica ed almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

14.7. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza assoluta dei componenti presenti. Il voto è sempre palese. Sono invece previsti quorum deliberativi qualificati nelle seguenti ipotesi:

- a. per l'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto i progetti della Fondazione, la scelta dei partners e la costituzione e partecipazione a società, consorzi ed altri enti, di cui ai punti e. ed f. del precedente art. 12.2., nonché per la determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti degli organi della Fondazione, è necessario, oltre al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti, anche il voto favorevole di almeno due componenti il Consiglio nominati o comunque espressi da ogni Fondatore istituzionale;
- b. per la nomina del Presidente della Fondazione ed il conferimento di deleghe operative ai sensi del precedente art. 12.3., è necessario il voto favorevole di almeno sei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c. per l'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto atti di straordinaria amministrazione - ivi compresi quelli di cui al precedente art. 12.2., punti k. ed l., e la decisione di estinzione di cui al successivo art. 19 - è necessario il voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il formale consenso preventivo dei Fondatori istituzionali.

## ART. 15

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

15.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo; svolge le funzioni ed ha i poteri previsti dal codice civile per il collegio sindacale delle società per azioni ed esercita il controllo contabile; esprime le proprie valutazioni mediante le relazioni sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. Gli accertamenti eseguiti dai Revisori sono verbalizzati in appositi libri.

15.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

15.3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili. La perdita del requisito suddetto comporta l'immediata decadenza del revisore e la sua sostituzione. Il Consiglio di Amministrazione provvede a reintegrare i componenti supplenti.

15.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal suo Presidente almeno quattro volte l'anno e quando uno dei componenti ne faccia richiesta motivata indicando l'argomento da trattare. La convocazione, con relativo ordine del



giorno, deve essere spedita, con qualsiasi idoneo mezzo tecnico purché documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

15.5. Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito anche in assenza di formale convocazione qualora siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

15.6. È ammessa la possibilità di intervenire alle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si trova il Presidente.

#### ART. 16

##### CONSULTA

16.1. La Consulta:

- a. esprime il parere in merito al piano pluriennale ed al piano annuale della Fondazione;
- b. esprime il parere in merito al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo;
- c. formula proposte sui programmi di attività della Fondazione.

16.2. La Consulta costituita dal Presidente della Fondazione e da un rappresentante per ciascuno dei Fondatori istituzionali, del Fondatore e dei Partecipanti.

16.3. La Consulta è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, nonché su richiesta scritta e motivata, con indicazione dell'argomento da trattare, di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere spedita, con qualsiasi idoneo mezzo tecnico purché documentabile, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Sono invitati alle riunioni della Consulta, senza diritto di voto, anche i componenti degli altri organi ed il Direttore Generale, che assicura le funzioni di segretario della riunione.

16.4. La Consulta è regolarmente costituita con la presenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il voto deve essere palese ed è ammesso il voto per delega. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, al Direttore Generale ed ai dipendenti e collaboratori della Fondazione.

#### ART. 17

##### DIRETTORE GENERALE

17.1. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente della Fondazione, dal Consiglio di Amministrazione, fra soggetti con specifica e comprovata



esperienza nei settori di attività della Fondazione.

17.2. Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione organizzativa, amministrativa e scientifica della Fondazione e delle sue strutture ed attività e, in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione, coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Rimane in carica quattro esercizi e può essere riconfermato.

17.3. In particolare, spetta al Direttore Generale:

- a. l'organizzazione e la promozione dei singoli progetti ed iniziative e la predisposizione dei mezzi e degli strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b. la gestione del personale dipendente e dei collaboratori, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
- c. la predisposizione dei piani di attività della Fondazione e la loro successiva attuazione;
- d. svolgere le altre attività previste dallo Statuto.

17.4. Il Consiglio di Amministrazione definisce poteri, compiti, modalità di verifica e di controllo dell'attività del Direttore Generale ed il complessivo trattamento economico spettante. Il Direttore Generale firma singolarmente tutti gli atti, contratti e la corrispondenza della Fondazione in esecuzione delle decisioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione. Firma singolarmente anche gli atti per i quali abbia ricevuto apposita procura dagli altri organi della Fondazione e può rilasciare anche a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

17.5. Spetta al Direttore Generale fornire ai componenti del Consiglio di Amministrazione la documentazione inerente gli argomenti sottoposti alle decisioni di tale organo di norma quindici giorni prima delle relative adunanze.

17.6. Il Direttore Generale può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

## ART. 18

### SCRITTURE CONTABILI, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

18.1. Il Direttore Generale cura la redazione e la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

18.2. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

18.3. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, e le relative relazioni illustrative delle attività, sono predisposti dal Direttore Generale secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente entro il mese di novembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento ed entro il mese di



aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento.

18.4. Il Presidente della Fondazione deve trasmettere a tutti i Fondatori una copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, unitamente al relativo verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, entro trenta giorni dalla loro approvazione. Entro l'identico termine, i predetti bilanci devono altresì essere messi a disposizione dei Partecipanti.

18.5. Il Consiglio di Amministrazione dispone in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali e provvede alla copertura delle eventuali perdite di esercizio anche mediante utilizzo del fondo di gestione; in tale ultima ipotesi, il Presidente della Fondazione, anche per il tramite del Direttore Generale, dà immediata comunicazione ai Fondatori istituzionali ed al Fondatore delle perdite d'esercizio e delle misure adottate per la copertura delle stesse.

18.6. Tutti gli avanzi di gestione e gli utili di bilancio devono essere utilizzati - nell'ordine - per coprire eventuali perdite pregresse, per svolgere le attività della Fondazione e per incrementarne il patrimonio.

18.7. In nessun caso, né direttamente né indirettamente, gli eventuali avanzi di gestione e gli utili, fondi e riserve possono essere distribuiti né andare a vantaggio di alcuno dei Fondatori, dei Partecipanti, degli amministratori o di coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività per la Fondazione.

#### ART. 19

##### ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1. La Fondazione si estingue, oltre che nei casi previsti dalla legge e per decisione del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Università Bocconi o la Scuola Normale perdano, per qualunque ragione, la qualifica di Fondatori istituzionali.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione nomina i liquidatori, ne stabilisce il compenso e decide anche forme e modalità della devoluzione ai Fondatori dei beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione.

19.3. Nessun onere attivo o passivo è assunto da alcuno dei Fondatori in conseguenza o in relazione alla estinzione della Fondazione.

#### ART. 20

##### CLAUSOLA ARBITRALE

20.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed applicazione del presente Statuto, fra la Fondazione, i Fondatori istituzionali, il Fondatore, i Partecipanti, i componenti degli organi ed i liquidatori, ovvero tra gli stessi, in quanto consentito dalla legge, sono devolute ad un Collegio Arbitrale costituito da tre arbitri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Milano.

20.2. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Milano e deciderà le controversie sulla



base del diritto italiano, con lodo che dovrà essere emesso entro due mesi dalla costituzione del Collegio Arbitrale stesso.

#### **ART. 21**

##### **NORME DI RINVIO**

21.1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme di legge in materia di fondazioni.

21.2. Al Direttore Generale ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano l'art. 2391 del codice civile e le altre norme del codice civile vigenti tempo per tempo in tema di responsabilità e disciplina degli interessi degli amministratori.

#### **ART. 22**

##### **NORME FINALI E TRANSITORIE**

22.1. Con la costituzione della presente Fondazione si estingue per raggiungimento dello scopo il "Comitato promotore della Fondazione ASK", avente sede in Milano, nella Via Sarfatti n. 25.

22.2. L'Avv. Paolo Fresco, in considerazione di quanto svolto per la costituzione della Fondazione, può trasmettere ai propri eredi il diritto di designare il proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione, previsto dal precedente art. 13.1.e., mediante atto formale inviato per conoscenza anche al Presidente della Fondazione.

22.3. Gli organi della Fondazione possono immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori istituzionali e dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

22.4. Gli organi della Fondazione non possono adottare atti di straordinaria amministrazione nelle more del riconoscimento, salvo deliberare le modifiche di statuto che dovessero rendersi necessarie per ottenere il riconoscimento medesimo.

22.5. Qualora la Fondazione non ottenga dall'Autorità Governativa il riconoscimento previsto dalla legge, i sottoscrittori provvederanno all'estinzione dell'ente non riconosciuto restituendo tutti i conferimenti iniziali, incluso quanto proveniente dal "Comitato promotore della Fondazione ASK", al netto di tutte le spese sostenute.